



**CITTÀ DI  
SANT'AGATA DE'GOTI**

---

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**IL DIRIGENTE**

- CONSIDERATO** che nel periodo carnevalesco è invalsa la deleteria consuetudine dello spruzzo di schiuma e del lancio di uova o di materiali in grado di offendere la moralità e la decenza delle persone e di lordare i loro abiti, arrecando disagi o turbative alla quiete della collettività;
- RITENUTO** di dover disciplinare l'uso smodato dei cosiddetti «scherzi carnevaleschi» a tutela della pubblica e privata incolumità;
- VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sant'Agata de' Goti;
- VISTO** l'Art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267

**C O M U N I C A**

che è **fatto divieto** a chiunque di:

1. **spruzzare schiuma di qualsiasi genere** in direzione di persone e cose mobili o immobili;
2. **lanciare uova o altre sostanze** in grado di offendere la decenza delle persone ovvero di lordare i loro abiti;
3. **utilizzare in modo scorretto**, ovvero contrario alla quiete ed all'incolumità pubblica, i **cosiddetti «scherzi carnevaleschi»**.

**A V V E R T E**

chi viola le suddette prescrizioni è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) **una sanzione amministrativa pecuniaria**, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), in conformità alla Delibera di Giunta Comunale nr. 161 del 20/06/2002;
- b) **sequestro amministrativo dell'oggetto** che è servito per commettere la violazione, in conformità all'art. 13 della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comando Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricati del controllo dell'esatta osservanza delle suddette norme previste dal Regolamento Comunale.

Dalla Sede Municipale, addì 20 febbraio 2006

Il Dirigente  
Comandante della PM  
Cap. Vincenzo Maddaloni